

**COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO  
PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
COSTITUITO PER LA REDAZIONE DEI  
PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE DA  
PARTE DEL PERSONALE COMUNALE**

**Art.1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e così come pubblicato sul Testo Aggiornato della Legge quadro in materia di lavori pubblici (G.U. 05/10/1999 n. 234 Suppl. ord. 180/L)
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di Villar Focchiardo che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 e s.m.i.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - per "Legge", la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - per "regolamento generale", il Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;
  - per "compenso incentivante", la somma di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994;
  - per "Ente", il Comune di Villar Focchiardo;
  - per "Responsabile", il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della legge quadro n. 109/1994.

**Art. 3**  
**Spesa per compenso incentivante**

1. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni – autonomie locali- CCNL – ed iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi – Spese correnti o, in alternativa, in altro intervento che sarà individuato allo scopo in sede di redazione del bilancio annuale.
2. Il compenso incentivante per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10% degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'Ente deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'art. 18, comma 2 bis, della Legge.
3. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 29 della legge n.350/2003 (finanziaria 2004) le somme destinate al pagamento dei compensi incentivanti, comprese nel fondo di cui al comma1, devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente.

**Art. 4**  
**Criteri generali per la ripartizione dei compensi incentivanti**

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all' articolo 18 della Legge, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorchè lo stesso rivesta la qualifica di responsabile dell'area o sia titolare di posizione organizzativa.
2. Per il titolare di posizione organizzativa le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorchè svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
3. La quota di compenso incentivante annuo spettante a ciascun dipendente non può superare il limite massimo di un terzo della retribuzione lorda annua effettivamente percepita dal dipendente stesso e ragguagliata al periodo di servizio per trattamento economico fondamentale, tredicesima mensilità ed indennità integrativa speciale, con l'esclusione di qualsiasi altro emolumento comunque denominato.
4. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dalla progettazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal responsabile generale.

**Art. 5**  
**Compenso incentivante per opere o lavori pubblici**

1. Una somma non superiore al 2% dell' importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, per lo svolgimento delle attività indicate all' articolo 18, comma 1, della legge.

2. Il compenso incentivante è ripartito, in particolare, fra il “Responsabile” ed il personale incaricato della redazione dei progetti, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.
3. Il Sindaco individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, il Responsabile e gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate nell’articolo 18 della legge e i loro collaboratori. Qualora non siano espressamente indicati altri dipendenti, si intendono comunque ricompresi quelli facenti parte dell’area tecnica, addetti a mansioni amministrative e tecniche. Nel provvedimento possono essere specificamente indicate le modalità per l’espletamento dell’incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.
4. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano stati applicate, nel corso dell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell’ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all’articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
5. Il responsabile del procedimento ripartisce il compenso incentivante tra gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori e i componenti dell’Ufficio che hanno partecipato al progetto, secondo i criteri definiti nelle tabelle allegate al presente regolamento.
6. La misura del compenso incentivante è determinata come specificato dalla Tabella “A” **“DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL COMPENSO INCENTIVANTE IN BASE ALL’ENTITÀ DELL’INTERVENTO”** allegata al presente Regolamento.
7. La somma, come sopra determinata, è ripartita fra i soggetti destinatari, nella misura prevista dalla tabella “B” e secondo i criteri previsti alla tabella “C” allegate al presente regolamento. Le percentuali indicate nelle tabelle suddette possono essere modificate con la deliberazione di Giunta Comunale di conferimento dell’incarico, previa specifica motivazione in ragione del tipo e della complessità dell’opera da realizzare, delle difficoltà delle varie operazioni connesse alla realizzazione della stessa e dell’eventuale affidamento all’esterno dell’incarico riferito ad alcune delle figure previste. In particolare in caso di affidamento dell’incarico della progettazione nei tre livelli, della direzione lavori, della contabilità, collaudo e piani di sicurezza a soggetti esterni all’amministrazione, le percentuali di competenza del responsabile del procedimento e del personale tecnico e amministrativo dell’ufficio, vengono aumentate del 100% in considerazione delle maggiori difficoltà di coordinamento delle varie figure partecipanti al processo di realizzazione dell’opera.
8. Salvo quanto previsto al punto precedente, le quote parti dell’incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’Ente, in quanto affidate all’esterno, costituiscono economie come stabilito dall’articolo 18, comma 1, della legge.
9. Le varianti in corso d’opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano un aumento superiore al 5% dell’importo originariamente

posto a base di gara e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge.

10. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.
11. La liquidazione delle somme spettanti al Responsabile e ai suoi collaboratori è effettuata, per il 50% entro sessanta giorni dalla approvazione del progetto e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera o del lavoro.
12. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente.
13. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori e di collaudo, ai coordinatori della sicurezza per l'esecuzione dei lavori e ai loro collaboratori, è effettuata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

#### **Art. 6**

##### **Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione**

1. Una somma pari al 30 % della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.
2. Per atto di pianificazione si intendono: il piano regolatore generale comunale, le sue varianti parziali e/o generali e le sue modificazioni, i piani urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi, i piani urbani del traffico ed in genere tutti i piani urbanistici previsti dalla legislazione nazionale, comunque denominati.
3. Il compenso incentivante di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori.
4. Il Sindaco individua il responsabile della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori; può, ove lo ritenga opportuno, assegnare i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilire la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine eventualmente assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del trenta per cento.
5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove è possibile, secondo un criterio di rotazione.
6. Sono esclusi dall'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni

disciplinari superiori alla censura o che siano incorsi, nello stesso periodo, in una delle cause di esclusione di cui all' articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

7. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere per presa visione il provvedimento di nomina entro cinque giorni dalla sua adozione.
8. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla tabella "D" allegata al presente regolamento.
9. La liquidazione del compenso è effettuata per il 70 % entro sessanta giorni dall' adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall' avvenuta definitiva approvazione dell' atto stesso.
10. Qualora il procedimento di realizzazione dell' intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l' attività di redazione sia stata comunque effettuata il compenso incentivante è corrisposto solo per la quota del 70%, semprechè la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissioni di redazione dell' atto di pianificazione.

#### **Art.7**

##### **Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante**

1. Non hanno diritto a percepire il " compenso incentivante":
  - il Responsabile nei casi di cui all' articolo 8, ultimo comma, del Regolamento generale;
  - i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all' articolo 25, comma 1, lettera d), della legge, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della legge;
  - i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre metà il termine eventualmente assegnato;
  - i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal Regolamento generale.
2. L' accertamento della sussistenza di una della ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l' incarico ai sensi dell' articolo 5,punto 3, e dell'articolo 6, punto 4.

#### **Art. 8**

##### **Modalità attuative**

1. I progetti, la direzione lavori e gli atti di pianificazione sono attuati dall' ufficio tecnico e firmati dal responsabile dell' ufficio stesso.

**Art.9**  
**Disciplina e casi particolari**

1. Qualora l'amministrazione richieda l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante sarà pari allo 0.25% della spesa preventivata nello stralcio.

2. Qualora l'amministrazione richieda l'elaborazione di un progetto generale di massima o uno studio di fattibilità e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante sarà pari allo 0.15% sul progetto generale di massima o studio di fattibilità ed all'1.00% sui singoli progetti esecutivi.

**Art. 10**  
**Situazioni pregresse**

Per i progetti approvati e realizzati, totalmente o parzialmente, successivamente all'entrata in vigore della Legge 127/97, l'Amministrazione può riconoscere, ai soggetti di cui all'art. 5, punto 2, il " compenso incentivato per le opere effettivamente svolte dai dipendenti, concordano con gli interessati i relativi importi, che dovranno comunque essere contenuti nei limiti previsti delle tabelle allegate al presente regolamento.

**Art.11**  
**Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta nei provvedimenti legislativi nazionali o regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

**Art.12**  
**Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico in qualsiasi momento.

**TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVAMENTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E DI LAVORI PUBBLICI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

**TABELLA "A"**

**DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL COMPENSO INCENTIVANTE IN BASE ALL'ENTITÀ DELL'INTERVENTO**

- a) Aliquota del 2% per i progetti il cui importo a base di gara non ecceda Euro 154.937,07;
- b) aliquota dello 1,5% per progetti il cui importo a base di gara non è compreso tra Euro 154.937,07 e Euro 774.685,35;
- c) Aliquota dello 1,2% per progetti il cui comportamento a base di gara è compreso tra Euro 774.685,35 e Euro 4.999.302,79;
- d) Aliquota dello 1,1% per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra Euro 4.999.302,79 e Euro 24.996.513,92;
- e) Aliquota dello 1,0% per progetti il cui importo a base di gara supera Euro 24.996.513,92

Quando il progetto è costituito da più sotto progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

**TABELLA "B"**

**RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER IL LIVELLO DI PROGETTAZIONE**

- a) Aliquota del 20 % da calcolare sul valore come determinato in base alle tabelle "A" e "B" per progettazione preliminare;
- b) Aliquota del 40% da calcolare sul valore come determinato in base alle tabelle "A" e "B" per la progettazione definitiva;
- c) Aliquota del 40 % da calcolare sul valore come determinato in base alle tabelle "A" e "B" per progettazione esecutiva.

**TABELLA "C"**

**RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE RIFERITA ALL'ATTIVITÀ SVOLTA**

- a) Aliquota del 5% per l'attività svolta dal responsabile del procedimento;
- b) Aliquota del 40% per l'attività svolta dagli incaricati alla progettazione e i tecnici collaboratori;
- c) Aliquota del 20% per l'attività svolta dagli incaricati alla redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori;
- d) Aliquota del 20% per l'attività svolta dagli incaricati della direzione dei lavori e dei tecnici collaboratori;
- e) Aliquota del 10% per l'attività svolta dagli incaricati del collaudo e i loro tecnici collaboratori;
- f) Aliquota del 5% per l'attività svolta dagli altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto, pur non sottoscrivendo i relativi elaborati.

L'aliquota di cui al punto e) è sommata a quelle di cui al punto d) nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato regolare di esecuzione.

L'aliquota di cui al punto c) è sommata a quella di cui al punto b) qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i, è sostituito, ai sensi dell'art. 31, comma 1 bis, lett. b) della legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.i.

L'aliquota percentuale di cui ai punti b), c), d), e) è ripartita tra i vari incaricati e i loro collaboratori dal responsabile del procedimento, secondo i gradi di partecipazione al progetto.

L'aliquota percentuale di cui al punto f) è ripartita in parti uguali.

Tutte le quote sono comunque cumulabili fra di loro, fatti salvi casi di incompatibilità.

#### **TABELLA "D"**

#### **CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVAMENTE PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

- a) Aliquota del 15% per l'attività svolta dal responsabile della progettazione;
- b) Aliquota del 65% per l'attività svolta dal gruppo di progettazione, compreso il responsabile;
- c) Aliquota del 20% per l'attività svolta dai collaboratori.